



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**  
(SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2023)

L'anno duemilaventitrè, il giorno di giovedì venticinque del mese di maggio, alle ore 18.27 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 18.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO .....	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA .....	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA .....	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA .....	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA .....	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO .....	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE .....	“	10) RINALDI MANUELA .....	“
5) GHERA FABRIZIO .....	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE .....	“
6) MASELLI MASSIMILIANO .....	“		

Sono presenti: *il Presidente, la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera, Maselli e Regimenti.*

E' collegato in videoconferenza: *l'Assessore Righini.*

Sono assenti: *gli Assessori Palazzo, Rinaldi e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Schiboni.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 239**

N. 239 del 25/05/2023

Proposta n. 18875 del 24/05/2023

<b>PGC</b>	<b>Tipo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno / Mod.</b>	<b>Importo</b>	<b>Miss./Progr./PdC finanz.</b>
<b>Mov.</b>			<b>Accertame</b>		
			<b>nto</b>		

**Descr. PdC finanz.****Azione****Beneficiario**

1)	P	U0000H41131	2023/13360	2.273.772,62	12.02 1.04.01.02.000
----	---	-------------	------------	--------------	----------------------

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

4.02.04.99

CREDITORI DIVERSI

---

Copia

Oggetto: Decreto 17 ottobre 2022. Programmazione degli interventi per la valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona,

VISTI

lo Statuto della Regione Lazio;

la legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili";

la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i;

la legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e s.m.i.;

la legge 27 dicembre 2006, n.296 in particolare, l'art.1, comma 1264 istitutivo del "Fondo per le non autosufficienze";

la legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006;

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: "Legge di contabilità e finanza pubblica" e s.m.i;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e s.m.i.;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e s.m.i.;

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e s.m.i.;

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";

la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2023";

la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

il regolamento regionale 24 maggio 2022, n. 5 “Attuazione e integrazione della legge regionale 10 giugno 2021, n.7, recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n.4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”;

il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

il decreto interministeriale 26 settembre 2016, di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016, che introduce la definizione sperimentale della condizione di disabilità gravissima;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022 “Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024”;

la deliberazione di Giunta regionale 3 maggio 2016, n. 223 “Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio”, come successivamente modificata e integrata dalla D.G.R. 88/2017;

la deliberazione di Giunta regionale 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l’integrazione sociosanitaria. Attuazione dell’articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;

la deliberazione di Giunta regionale 9 dicembre 2021, n. 897 “Aggiornamento linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima”;

la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di

entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

la determinazione dirigenziale 4 aprile 2022, n. G04014 “Articolo 64, comma 4 bis, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Rendicontazione delle spese sostenute dai distretti sociosanitari. Direttive agli ambiti territoriali sociali per la rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione dei piani di zona. Revoca della determinazione dirigenziale n. G11760 del 1° ottobre 2015”;

la determinazione dirigenziale del 18 gennaio 2023, n. G00501 “Accertamento in entrata dell’importo complessivo pari ad euro 2.273.772,62, sul capitolo di entrata E0000228134 esercizio finanziario 2023. DPCM 17 ottobre 2022 “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l’anno 2022” - Esercizio finanziario 2023”;

RICHIAMATI, in particolare,

l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che:

- al comma 254, istituisce il Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare per interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- al comma 255, definisce caregiver familiare *“la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”;*

l’articolo 26 della citata legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 e s.m.i. che:

- definisce la figura del “caregiver familiare” richiamando integralmente le disposizioni di cui al citato comma 255 della legge n.205/2017;
- riconosce il valore sociale ed economico del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali, e ne favorisce la partecipazione alla programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria;
- dispone che, nell’ambito del nucleo familiare convivente con la persona bisognosa di assistenza, si riconosca un solo caregiver familiare, distinto dai professionisti preposti all’accudimento e alla cura della persona, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- dispone che la Regione, nell’ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, preveda azioni dirette e forme di sostegno a supporto dei caregiver familiari e, in particolare, promuova e sostenga la realizzazione di:

- a. politiche attive mirate all'inserimento e al reinserimento lavorativo dei caregiver familiari, riconoscendo e valorizzando le competenze e l'esperienza globalmente maturate nell'esercizio dell'attività assistenziale;
- b. intese e accordi con le associazioni datoriali per favorire la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze di cura, ovviare ad eventuali difficoltà di realizzazione in ambito lavorativo o abbandono dell'attività lavorativa, mediante forme di maggiore flessibilità dell'orario lavorativo, che tengano conto dei maggiori oneri che gravano ulteriormente sulla gestione della vita quotidiana e sull'impegno lavorativo dei caregiver familiari;
- c. misure per la tutela dei diritti e interventi economici per il sostegno dei bisogni dei caregiver familiari;
- d. programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione dovuta con gli stessi, in accordo con i Comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;
- e. un sistema di tutela assicurativa per i caregiver familiari;

il decreto interministeriale 27 ottobre 2020, "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020";

il decreto interministeriale 28 dicembre 2021, "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021";

il decreto interministeriale 17 ottobre 2022, "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022";

la deliberazione di Giunta regionale 8 giugno 2021, n. 341 "Approvazione delle "Linee guida regionali per il riconoscimento del "caregiver familiare", la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno", con la quale la Regione Lazio ha provveduto, tra l'altro, a:

- adottare, ai sensi dell'art. 26, comma 9 della l.r. 11/2016, le Linee guida per il riconoscimento formale del "caregiver familiare", la valorizzazione sociale del suo ruolo e la promozione di interventi di sostegno intesi sia come azioni di sistema a gestione diretta che come azioni programmate e realizzate a livello territoriale;
- definire i criteri di riparto delle risorse del Fondo statale caregiver, per il triennio 2018 – 2020, in favore degli ambiti territoriali, (65% in base al dato aggiornato sull'utenza in condizione di disabilità gravissima – 35% in base al dato della popolazione residente);
- pianificare l'utilizzo dello stanziamento complessivo di euro 6.230.297,18 assegnato con il DM 27 ottobre 2020, come segue:
  1. euro 5.918.782 (95% dello stanziamento) per l'attuazione delle misure di sostegno a gestione territoriale con trasferimento delle risorse ai distretti socio sanitari;
  2. euro 311.514,86 (5% dello stanziamento) per l'attuazione delle azioni di sistema a gestione regionale;

la deliberazione di Giunta regionale 7 giugno 2022, n. 401 "Decreto ministeriale 28 dicembre 2021. Programmazione delle misure di sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare", con la quale la Regione Lazio ha:

- disposto di dare continuità alla politica di servizi attivata in favore del caregiver familiare, articolata in più tipologie di interventi rispondenti alle diverse macro aree di bisogno e

- concernenti l'informazione, la formazione ed il riconoscimento delle competenze professionali, il supporto pratico - operativo ed il supporto emotivo - psicologico - relazionale;
- confermato i suindicati criteri di riparto delle risorse del Fondo statale caregiver in favore degli ambiti territoriali, per l'annualità 2021;
  - destinato lo stanziamento complessivo di euro 2.079.496,44, assegnato con DM 28 dicembre 2021, alla realizzazione delle misure di sostegno a gestione territoriale con conseguente assegnazione dell'intero importo ai distretti socio sanitari;

DATO ATTO, inoltre, delle seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. G 09503 del 14 luglio 2021 con la quale è stato ripartito ed impegnato, in favore dei distretti socio sanitari, l'importo di euro 5.918.782,32 relativo al Fondo caregiver per il triennio 2018 - 2020, per la sostenibilità degli interventi e delle misure di sostegno al caregiver familiare a gestione locale;
- n. G 15695 del 16 dicembre 2021 che ha impegnato, in favore di LAZIOcrea S.p.a., l'importo di euro 311.514,86 relativo al Fondo caregiver per il triennio 2018 – 2020, per la realizzazione dell'azione di sistema regionale concernente: la comunicazione istituzionale sulle iniziative dedicate al caregiver familiare, i percorsi formativi, di base e specialistici, nonché per il riconoscimento professionale delle competenze acquisite ai fini di una possibile inclusione attiva nel mondo del lavoro;
- n. G 10733 del 5 agosto 2022 che ha impegnato, in favore dei distretti socio sanitari, l'intero importo di euro 2.079.496,44 relativo al Fondo caregiver per la annualità 2021, per dare continuità alle misure di sostegno ed ampliare la platea dei destinatari;

PRESO ATTO che il citato decreto 17 ottobre 2022:

- stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare, annualità 2022;
- prevede che le risorse sono destinate alle Regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della l. 205/2017, dando priorità:
  - a. ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016", tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto;
  - b. ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
  - c. a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;
- assegna alla Regione Lazio l'importo di euro 2.273.772,62;
- dispone che le Regioni adottino, nell'ambito della generale programmazione dell'integrazione socio sanitaria delle risorse del Fondo per la non autosufficienza e del Fondo per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 dello stesso, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 2 del citato decreto 17 ottobre 2022 che prevede le seguenti tipologie di azioni finanziabili:

- a) interventi di assistenza diretta in favore dei caregiver regionali mediante l'erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura;
- b) interventi di assistenza diretta o indiretta tramite la predisposizione di bonus socio-sanitari utilizzabili per prestazioni di assistenza socio sanitaria;
- c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità;
- d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo;
- e) interventi volti ad attività di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disabilità grave e gravissima o comunque rientranti nella definizione di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- f) interventi programmati per effetto del decreto 28 dicembre 2021 “Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021”;

**RICHIAMATI** gli artt. 4 e 5 del citato decreto 17 ottobre 2022 che subordinano il trasferimento delle risorse del Fondo caregiver all'adempimento, da parte delle Regioni, dei seguenti obblighi:

- invio della richiesta di erogazione con allegata deliberazione di Giunta regionale contenente il piano di massima delle attività che si intendono finanziare comprensivo del cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi;
- trasmissione dei dati di monitoraggio relativi alle risorse del Fondo caregiver assegnate nel triennio 2018 – 2020;

**PRESO ATTO** che la Regione Lazio, con nota dell'8 marzo 2023 prot. 262436, ha provveduto alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità dei dati di monitoraggio relativi alle risorse del Fondo caregiver assegnate nel triennio 2018 – 2020;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio, nella programmazione anche finanziaria degli interventi per la disabilità e la non autosufficienza, ha riservato particolare attenzione alle persone con disabilità gravissima (ai sensi dell'art. 3 DM 26 settembre 2016) e che, dalla rilevazione periodica distrettuale sulla disabilità gravissima, è emerso che tale utenza privilegia il caregiving tra le diverse modalità assistenziali domiciliari;

**PRESO ATTO** che il monitoraggio distrettuale periodico sul caregiver familiare (di cui al paragrafo 10 della DGR 341/2021) ha evidenziato un progressivo incremento delle richieste di riconoscimento formale del “caregiver familiare”, sia per la disabilità gravissima che grave e di attivazione di misure di supporto pratico – operativo (sostituzione caregiver), finanziate con lo stanziamento statale relativo al triennio 2018 – 2020;

**ATTESO** che, come prescritto dal decreto 17 ottobre 2022, la proposta di programmazione regionale per l'utilizzo delle risorse del Fondo caregiver (annualità 2022) è stata oggetto di confronto con le autonomie locali (ANCI Lazio) e di coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità (Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla l.r. 36/2003, le associazioni maggiormente rappresentative del mondo della disabilità e le parti sociali in data 17 maggio 2023;



TENUTO CONTO degli obiettivi regionali di:

- a. strutturare la programmazione delle misure di sostegno attivo in favore del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare, attraverso la dotazione ricorrente del Fondo statale;
- b. coordinare le diverse politiche di intervento in materia di disabilità e non autosufficienza;
- c. ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, regionali e statali con particolare riferimento al Fondo caregiver ed al Fondo Nazionale non Autosufficienza;

RITENUTO pertanto, con il presente atto di:

- confermare l'indirizzo regionale, di cui alla DGR 341/2021 e alla DGR 401/2022, di privilegiare una politica di servizi che, da un lato, garantisca un adeguato supporto al ruolo di cura del caregiver familiare e, dall'altro, tuteli maggiormente le esigenze e le aspettative di conciliazione dei tempi e di vita personale dello stesso, in coerenza con le prescrizioni dell'art. 2, del decreto 17 ottobre 2022 e della normativa regionale (art. 26, l.r. 11/2016);
- approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, concernente il Programma operativo regionale "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, annualità 2022 – esercizio finanziario 2023";
- individuare i seguenti interventi tra quelli elencati all'art. 2 del decreto 17 ottobre 2022 e, quindi, finanziabili con le risorse del Fondo caregiver annualità 2022:
  - a. "azioni di sollievo", già previste dalla DGR 341/2021 tra le azioni di sostegno al caregiver familiare a gestione territoriale, finalizzate alla sostituzione temporanea del caregiver nelle prestazioni di assistenza alla persona con disabilità e/o non autosufficienza, in caso di emergenza o in modalità programmata, da realizzare secondo le indicazioni operative contenute nell'Allegato A al presente atto;
  - b. interventi programmati in ambito territoriale, ai sensi della DGR 341/2021 e DGR 401/2022, con le risorse del Fondo per il sostegno al caregiver familiare ripartite per l'annualità 2021, per favorire la continuità di risposte personalizzate, pianificate in condivisione con il caregiver familiare, nelle macroaree del bisogno informativo/formativo ed emotivo/relazionale richiamate nella specifica Sezione Caregiver del PAI;
- destinare, sul capitolo di spesa U0000H41131 (programma 02 - missione 12), esercizio finanziario 2023, l'importo complessivo di euro 2.273.772,62 assegnato alla Regione Lazio, annualità 2022, per la realizzazione delle misure di sostegno al ruolo di cura del caregiver familiare;
- confermare i criteri previsti dalla DGR 341/2021 per il riparto dell'intero importo di cui sopra in favore degli ambiti territoriali attuatori dei servizi e delle misure di sostegno e precisamente:
  - a. 65%, in base al dato ultimo aggiornato del numero di utenti in condizione di disabilità gravissima (DM 26 settembre 2016, art. 3);
  - b. 35%, in base al dato ultimo disponibile sulla popolazione residente (fonte ISTAT);
- stabilire che i distretti socio sanitari debbano impiegare l'importo loro assegnato per complessivi euro 2.273.772,62 come segue:

- a. una quota minima del 70%, per sostenere ed implementare l'offerta di servizi/misure di sollievo temporaneo al caregiver familiare tramite la sostituzione dello stesso nelle funzioni di cura ed assistenza;
  - b. una quota massima del 30%, per dare continuità agli interventi personalizzati e condivisi con il caregiver familiare, nelle macro aree del bisogno informativo/formativo ed emotivo/relazionale, programmati ai sensi della DGR 341/2021 e DGR 401/2022 e finanziati con le risorse del Fondo per il sostegno al caregiver familiare ripartite per l'annualità 2021;
- richiamare i distretti socio sanitari all'utilizzo delle le risorse di cui trattasi secondo le priorità di destinazione indicate all'art. 1 del decreto 17 ottobre 2022:
- a. caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima di cui al decreto ministeriale 26 settembre 2016, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto;
  - b. caregiver familiari di persone che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
  - c. programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver familiare con l'assistito;
- stabilire che i distretti socio sanitari siano tenuti al rispetto delle prescrizioni, relative agli adempimenti informativi periodici (semestrali) concernenti il numero di caregiver familiari riconosciuti, le tipologie di servizi e misure attivate, nonché il monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse afferenti al Fondo per il sostegno al caregiver familiare di cui alle deliberazioni di Giunta regionale nn. 341/2021 e 401/202;
- indicare, in conformità alle disposizioni di cui all'art.64, comma 4 bis della l.r. 11/2016, la data del 31 marzo 2024, quale termine di rendicontazione della spesa distrettuale sostenuta, nell'anno 2023, per la realizzazione delle misure di sostegno in favore del caregiver familiare;
- confermare, per la rendicontazione delle spese sostenute con le risorse del Fondo caregiver, le modalità previste dalla determinazione dirigenziale 4 aprile 2022, n. G04014. Il rendiconto annuale deve dare atto anche della spesa sostenuta, per le medesime finalità, con le risorse assegnate nelle precedenti annualità indicando gli estremi formali del provvedimento regionale di riparto ed assegnazione;

DATO ATTO che il piano finanziario di attuazione della spesa di cui all'articolo 32, comma 3, della l.r. n. 11/2020, allegato alla successiva e consequenziale determinazione d'impegno delle risorse del Fondo statale per il sostegno al ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare (legge 205/2017 art. 1 comma 254), annualità 2022, euro 2.273.772,62, è coerente con l'accantonamento delle risorse predetto;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- di confermare l'indirizzo regionale, di cui alla DGR 341/2021 ed alla DGR 401/2022, di privilegiare una politica di servizi che, da una lato, garantisca un adeguato supporto al ruolo di cura del caregiver familiare e, dall'altro, tuteli maggiormente le esigenze e le aspettative di conciliazione dei tempi e di vita personale dello stesso, in coerenza con le prescrizioni dell'art. 2, del decreto 17 ottobre 2022 e della normativa regionale (art. 26, l.r. 11/2016);
- di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, concernente il Programma operativo regionale "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, annualità 2022 – esercizio finanziario 2023";
- di individuare i seguenti interventi tra quelli elencati all'art. 2 del decreto 17 ottobre 2022 e, quindi, finanziabili con le risorse del Fondo caregiver annualità 2022:
  - a. "azioni di sollievo", già previste dalla DGR 341/2021 tra le azioni di sostegno al caregiver familiare a gestione territoriale, finalizzate alla sostituzione temporanea del caregiver nelle prestazioni di assistenza alla persona con disabilità e/o non autosufficienza, in caso di emergenza o in modalità programmata, da realizzare secondo le indicazioni operative contenute nell'Allegato A al presente atto;
  - b. interventi programmati, ai sensi della DGR 341/2021 e DGR 401/2022, e finanziati con le risorse del Fondo per il sostegno al caregiver familiare, annualità 2021, favorendone la continuità, nelle macroaree del bisogno informativo/formativo ed emotivo/relazionale;
- di destinare, sul capitolo di spesa U0000H41131 (programma 02 – missione 12), esercizio finanziario 2023, l'importo complessivo di euro 2.273.772,62 assegnato alla Regione Lazio, annualità 2022, per la realizzazione delle misure di sostegno al "caregiver familiare";
- di confermare i criteri previsti dalla DGR 341/2021 per il riparto dell'intero importo di cui sopra in favore degli ambiti territoriali attuatori dei servizi e delle misure di sostegno e precisamente:
  - a. 65%, in base al dato ultimo aggiornato del numero di utenti in condizione di disabilità gravissima (DM 26 settembre 2016, art. 3);
  - b. 35%, in base al dato ultimo disponibile sulla popolazione residente (fonte ISTAT);
- di stabilire che i distretti socio sanitari debbano impiegare l'importo loro assegnato per complessivi euro 2.273.772,62 come segue:
  - a. una quota minima del 70%, per sostenere ed implementare l'offerta di servizi/misure di sollievo temporaneo al "caregiver familiare" tramite la sostituzione dello stesso nelle funzioni di cura ed assistenza;
  - b. una quota massima del 30%, per dare continuità agli interventi personalizzati e condivisi con il caregiver familiare, nelle macroaree del bisogno informativo/formativo ed emotivo/relazionale, programmati ai sensi della DGR 341/2021 e DGR 401/2022 e finanziati con le risorse del Fondo per il sostegno al caregiver familiare ripartite per l'annualità 2021;

- richiamare i distretti socio sanitari all'utilizzo delle le risorse di cui trattasi secondo le priorità di destinazione indicate all'art. 1 del decreto 17 ottobre 2022:
  - a. caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima di cui al decreto ministeriale 26 settembre 2016, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto;
  - b. caregiver familiari di persone che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
  - c. programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver familiare con l'assistito;
- stabilire che i distretti socio sanitari siano tenuti al rispetto delle prescrizioni, relative agli adempimenti informativi periodici (semestrali) concernenti il numero di caregiver familiari riconosciuti, le tipologie di servizi e misure attivate nonché il monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse afferenti al Fondo di cui all'art.1, comma 254 della Legge 205/2017, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale nn. 341/2021 e 401/202;
- di indicare, in conformità alle disposizioni di cui all'art.64, comma 4 bis della l.r. 11/2016, la data del 31 marzo 2024, quale termine di rendicontazione della spesa distrettuale sostenuta, nell'annualità 2023, per la realizzazione delle misure di sostegno in favore del caregiver familiare;
- di confermare, per la rendicontazione delle spese sostenute con le risorse del Fondo caregiver, le modalità previste dalla determinazione dirigenziale 4 aprile 2022, n. G04014. Il rendiconto annuale deve dare atto anche della spesa sostenuta, per le medesime finalità, con le risorse assegnate nelle precedenti annualità indicando gli estremi formali del provvedimento regionale di riparto ed assegnazione.

La Direttrice della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale porrà in essere tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito istituzionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

## Allegato A

Programma operativo regionale “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, annualità 2022 – esercizio finanziario 2023”;

### **Premessa**

La centralità della persona e la presa in carico integrata dei suoi bisogni costituiscono il fondamento di ogni politica di intervento, assistenziale e di inclusione, per l’ambito della disabilità e della non autosufficienza. Nell’ambito del sistema di interventi e servizi socio assistenziali alla persona, la programmazione regionale ha rafforzato l’offerta di percorsi domiciliari, specie in situazioni di disabilità complessa e/o long care, per favorire la permanenza nel contesto abituale di vita e di relazione, riconoscendo, nella rete di cura ed assistenza, l’importanza e il valore del ruolo e dell’impegno del caregiver familiare.

Il progressivo aumento della dotazione finanziaria del Fondo per la non autosufficienza, accompagnata dalla triennalità della programmazione degli interventi, unitamente alla strutturale del Fondo caregiver istituito con la Legge 205/2017, art. 1, comma 254, hanno permesso una significativa implementazione dei servizi e delle prestazioni, in particolare delle persone con disabilità gravissima (art. 3 DM 26 settembre 2016), per le quali si è avviato il percorso di riconoscimento dei livelli minimi di assistenza, nonché delle misure aggiuntive ed integrative di sostegno e sollievo per il nucleo familiare impegnato nell’assistenza.

La sinergia dei servizi territoriali competenti con la rete familiare, in particolare con il caregiver, rafforza le possibilità di permanenza al domicilio, la qualità stessa dell’assistenza e la continuità a tutela del benessere psico fisico della persona.

Le risorse del citato Fondo statale, oggetto del presente atto, sono ripartite alle Regioni per la realizzazione di interventi di supporto e sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare, secondo le seguenti priorità:

- a. caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima di cui al decreto ministeriale 26 settembre 2016, tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall’art. 3 del medesimo decreto;
- b. caregiver familiari di persone che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;
- c. programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver familiare con la persona assistita.

### **1. Destinatari degli interventi di sostegno**

I destinatari delle misure di sostegno finanziate con le risorse del Fondo caregiver sono i “caregiver familiari” secondo la definizione di legge (legge statale 205/2017, art. 1, comma 255 e L.R. 11/2016, art. 26) e cioè:

*la “persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della*

*legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18".*

La l.r. 11/2016, inoltre, stabilisce che una sola persona può essere riconosciuta come caregiver familiare nel nucleo familiare dell'utente con disabilità gravissima e/o non autosufficienza.

Per l'attivazione delle misure territoriali di sostegno in favore del caregiver, è necessario il preventivo riconoscimento formale del caregiver familiare da parte dei servizi nell'ambito del Piano individuale della persona assistita (PAI) secondo la procedura stabilita dalle Linee guida regionali di cui alla DGR 341/2021.

A tal riguardo, si richiamano gli strumenti della Scheda Caregiver (Allegato 1 alla DGR 341/2021) e Sezione Caregiver (Allegato 2 alla DGR 341/2021).

## **2. Politica regionale in favore del caregiver familiare**

La natura del rapporto tra la persona con disabilità e non autosufficienza e il suo caregiver familiare, liberamente scelto, rende interdipendenti il benessere e la qualità di vita dell'uno dell'altro.

Per questo, la Regione Lazio con le Linee guida di cui alla DGR 341/2021 ha scelto di promuovere una politica attiva di servizi che, da un lato, favorisca il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare valorizzando, all'interno del sistema dei servizi di assistenza alla persona, la sua responsabilità di cura e, dall'altro, dia adeguato riscontro ai bisogni di accompagnamento e di tutela delle esigenze personali e di conciliazione dei tempi di vita.

In questa ottica, con le pregresse assegnazioni del Fondo Caregiver (triennio 2018 – 2020 e annualità 2021) sono state finanziate azioni di sistema, a gestione diretta regionale, e di ambito locale

Tutti gli interventi a livello locale sono erogati direttamente dai competenti servizi pubblici e presuppongono una valutazione professionale, in sede di Unità di valutazione multidimensionale (UVMD), funzionale alla programmazione e attivazione di risposte personalizzate, appropriate ed efficaci.

Le misure di sostegno e sollievo sono pianificate, in modo assolutamente condiviso con il caregiver familiare diretto destinatario, nell'apposita Sezione dedicata all'interno del PAI proprio per dare rilevanza autonoma ai suoi bisogni ed alle sue aspettative, distinti da quelli della persona con disabilità e non autosufficiente assistita.

Gli esiti del monitoraggio territoriale periodico sulle misure attivate, aggiornato al mese di febbraio 2023, offrono una fotografia ancora parziale dell'impatto dell'attuazione delle pregresse programmazioni con le risorse del Fondo statale (questi i numeri in fase di aggiornamento: macroarea bisogno informativo/formativo n. 314, supporto pratico operativo n.369, supporto emotivo relazionale n.212).

La Regione Lazio, nello specifico, ha dedicato all'azione di sistema della comunicazione istituzionale, informazione e formazione, di base e specialistica, in favore del caregiver familiare la quota di risorse pari al 5% e solo con riferimento allo stanziamento del Fondo statale caregiver ripartito per il triennio 2018/2020.

L'azione formativa, che si concluderà a giugno 2023, ha registrato complessivamente l'adesione volontaria alle varie edizioni dei corsi organizzate di 271 caregiver familiari, con rilascio di attestato, per la formazione di base e di 85 caregiver per la formazione specialistica svolta in stretta collaborazione con le associazioni rappresentative di alcune disabilità.

Gli esiti del monitoraggio periodico saranno di orientamento per gli indirizzi programmatici futuri sull'utilizzo delle risorse del Fondo caregiver da parte dei distretti socio sanitari.

Per le persone con disabilità gravissima (art. 3, DM 26 settembre 2016), la Regione Lazio ha avviato, in conformità al DPCM 21 novembre 2019, il progressivo riconoscimento dei livelli essenziali di prestazione sociale sostenendo, anche con risorse proprie aggiuntive rispetto allo stanziamento annuale del FNA, i percorsi di cura in ambito domiciliare in cui il caregiver familiare ha un ruolo particolarmente attivo.

In ragione della complessità del bisogno della persona in condizione di disabilità gravissima e della correlata intensità e continuità assistenziale necessaria, le Linee guida regionali (DGR 897/2021 *Aggiornamento linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima.*) hanno previsto, infatti, che il "caregiver familiare" possa avvalersi a supporto del suo impegno di cura, di altri servizi e/o misure:

- prestazioni di assistenza erogate dall'Ente prossimo, in modalità diretta, mediante organismi del Terzo Settore accreditati a livello distrettuale;
- prestazioni assistenziali rese da operatori professionali, liberamente scelti, e con regolare contratto di lavoro, con il trasferimento di un beneficio economico finalizzato, appunto, all'assistenza della persona denominato "assegno di cura";
- trasferimento monetario denominato "contributo di cura" destinato a sostenere l'organizzazione familiare dell'assistenza alla persona, con finalità anche di sollievo e ristoro indiretto per il caregiver familiare.

Inoltre, in una logica di complementarietà e integrazione degli interventi e delle risorse finanziarie, la Regione con risorse FSE nell'ambito della Sovvenzione globale efamily, ha adottato due Avvisi pubblici, per le annualità 2021-2022 e 2022-2023, per finanziare l'erogazione di buoni servizio a beneficio di persone non autosufficienti per:

- ✓ consentire alle persone con particolari carichi di cura nei confronti di familiari non autosufficienti di mantenere o migliorare la propria condizione lavorativa o di avere il tempo di intraprendere percorsi di formazione professionale, di istruzione o di inserimento/reinserimento lavorativo;
- ✓ favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno rivolti alle persone non autosufficienti,;
- ✓ aumentare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete dell'offerta di servizi sociosanitari territoriali;
- ✓ migliorare l'accesso a servizi di qualità a prezzi accessibili, sostenibili e di alto interesse generale.

La misura ha inteso, quindi, fornire prestazioni integrative e non sostitutive dei servizi già sistematici e attivati nei territori, con la finalità di potenziare gli interventi in essere incrementando e migliorando

l'offerta dei servizi. In particolare, i due Avvisi hanno previsto l'erogazione, mediante procedura "a sportello", di Buoni servizio del valore massimo di € 700 mensili per massimo 12 mensilità, a favore delle persone residenti o domiciliate nel territorio della Regione Lazio che abbiano in carico di cura persone non autosufficienti per il pagamento delle spese relative ai servizi di assistenza socio-sanitari (assistenza domiciliare, con l'esclusione di attività sanitaria, erogata da enti accreditati; centri diurni socio assistenziali autorizzati e servizi semiresidenziali autorizzati; assistente familiare, con la/il quale è stato sottoscritto un regolare contratto).

La dotazione finanziaria complessiva dei due avvisi è stata pari a € 17.000.000, coinvolgendo 1.254 dei familiari Caregiver richiedenti e 1.327 persone non autosufficienti.

Si sottolinea come la Regione Lazio è intervenuta, nelle more di una disciplina regionale organica della materia, con le disposizioni di seguito indicate, l.r. 11/2016 ( art. 26) , l.r. 10/2022 e r.r. 5/2022, per rafforzare la centralità del ruolo del caregiver familiare nell'ambito del proprio sistema di welfare, specie per favorire la permanenza a domicilio della persona con disabilità, senza che questo implichi una declinazione di responsabilità da parte dei servizi territoriali, nonché per implementare il ventaglio di risposte pubbliche nei vari contesti di vita del caregiver.

### **3. Risorse finanziarie e piano di riparto**

Il decreto 17 ottobre 2022 assegna alla Regione Lazio, annualità 2022 del Fondo caregiver, lo stanziamento complessivo di euro 2.273.772,62.

L'importo di cui sopra è ripartito interamente in favore dei distretti socio sanitari secondo i seguenti criteri:

- 65% (euro 1.477.952,20) in base al dato ultimo aggiornato alla data del numero di utenti in condizione di disabilità gravissima (DM 26 settembre 2016, art. 3);
- 35%, (euro 795.820,42) in base al dato ultimo disponibile sulla popolazione residente (fonte ISTAT);

### **4. Programmazione degli interventi e piano di utilizzo delle risorse annualità 2022**

La Regione Lazio nella programmazione degli interventi sostenibili (art. 2 DM 17 dicembre 2022) con lo stanziamento del Fondo caregiver, annualità 2022, individua i seguenti interventi:

- a. azioni di sollievo già indicate, al paragrafo 12, lettera d) della DGR 341/2021, tra le azioni di sostegno al caregiver familiare da realizzare a livello territoriale seguendo le indicazioni operative contenute nel paragrafo 5 del presente documento;
- b. interventi programmati, ai sensi della DGR 341/2021 e DGR 401/2022, e finanziati con le risorse del Fondo per il sostegno al caregiver familiare, annualità 2021, favorendone la continuità, nelle macroaree del bisogno informativo/formativo ed emotivo/relazionale.

I distretti socio sanitari devono, pertanto, destinare le risorse del Fondo Caregiver, annualità 2022, pari complessivamente ad euro 2.273.772,62:



- per una quota minima del 70% alla realizzazione di azioni di sollievo al caregiver di cui al precedente punto a. tramite la sua sostituzione temporanea nelle funzioni di cura ed assistenza, sia in modalità programmata che in emergenza;
- per una quota massima del 30%, a dare continuità agli interventi personalizzati, di cui al precedente punto b., già programmati e finanziati con le risorse assegnate con determinazione dirigenziale n. G10733/2022.

La Regione Lazio si riserva la possibilità di implementare la dotazione finanziaria per le misure a sostegno del ruolo di cura del caregiver familiare, con eventuali risorse aggiuntive e complementari rispetto a quelle afferenti al Fondo statale di cui alla Legge 205/2017, art. 1, comma 254.

## **5. Gli interventi di sollievo e modalità attuative**

Le azioni di sollievo consistono nel favorire la sostituzione temporanea del caregiver familiare, formalmente riconosciuto ai sensi della DGR 341/2021 - Sub Allegato 1, nelle prestazioni di assistenza alla persona con disabilità e/o non autosufficienza assicurando, sempre, il livello di copertura assistenziale richiesto dalla complessità del bisogno.

La strutturazione di questa tipologia di offerta è da ritenersi prioritaria in quanto favorisce la permanenza nel domicilio della persona assistita dal “caregiver familiare”, la qualità dell’assistenza necessaria secondo il Piano di assistenza individuale (PAI) e facilita la conciliazione delle esigenze di cura con quelle personali del caregiver con la possibile riduzione dell’impegno quotidiano.

Il sollievo può essere attivato:

- a. in modalità programmata, per favorire il benessere psico fisico del caregiver familiare, in base ad una valutazione professionale dei competenti servizi, condivisa dallo stesso caregiver e riportata nell’apposita Sezione Caregiver del PAI di cui alla DGR 341/2021 – Sub Allegato 2;
- b. in caso di eventi imprevisti e/o situazioni di emergenza, con sostituzione assicurata dai servizi territoriali nel più breve tempo possibile, a tutela della salute della persona con disabilità e non autosufficiente assistita, ove possibile anche inferiore alle 48 ore dalla richiesta già indicate come arco temporale massimo dalla DGR 341/2021.

### **5.a. Il sollievo in modalità programmata**

Il sollievo in modalità programmata può realizzarsi attraverso il ricorso a servizi di natura residenziale o domiciliare.

#### ***5.a.1. Unità di offerta residenziale – semiresidenziale qualificata (intervento extra ambito familiare)***

Il sollievo è realizzato mediante l’accoglienza temporanea dell’assistito in struttura residenziale o semi-residenziale socio sanitaria o socio assistenziale accreditata /autorizzata ai sensi delle vigenti normative regionali (l.r. 4/2003 e l.r. 41/2003) che, per requisiti strutturali e funzionali, risponda alle specifiche esigenze di assistenza indicate nel PAI della persona con disabilità e/o non autosufficienza.

La struttura in argomento può essere pubblica o privata, quest’ultima in regime di convenzionamento o meno.

I servizi territoriali, tramite il Case manager e/o il referente per l'attuazione del PAI, con la condivisione dell'utente, ove possibile, e del caregiver familiare individuano la struttura con disponibilità di posti ritenuta maggiormente rispondente ed appropriata rispetto al bisogno individuale e alla durata programmata del servizio di sollievo (ad esempio servizio di tregua nel fine settimana, oppure una frazione più lunga nel periodo estivo).

I costi legati al servizio di sostituzione del caregiver familiare saranno sostenuti dai servizi territoriali in modo diretto in caso di struttura pubblica e di struttura privata convenzionata, previa presentazione della fattura.

La scelta della struttura destinata all'ospitalità può essere effettuata dall'utente, ove possibile, e dal caregiver familiare formalmente riconosciuto unicamente tra quelle autorizzate/accreditate convenzionate.

Ai fini della scelta, va sempre prioritariamente verificata la possibilità del ricorso a soluzioni di inserimento della persona disabile in situazioni alloggiative di tipo familiare (Legge 112/2016), considerando la residenzialità, in strutture extra familiari, come ultima soluzione praticabile.

La quota massima riconosciuta in favore di ciascun caregiver familiare per la realizzazione della sostituzione di sollievo programmato di tipo residenziale, in struttura privata accreditata, è di 600 euro annui.

Tale contributo potrà essere utilizzato, come detto, per weekend di sollievo, sulla base dei bisogni, desideri e aspettative della persona.

Il valore massimo del contributo di sollievo erogabile annualmente (euro 600,00) stabilito dal presente documento, potrà essere eventualmente aumentato a seguito di nuove finalizzazioni da parte della Regione Lazio per la programmazione di interventi in favore del caregiver familiare.

#### ***5.a.2. Assistente alla persona - Operatore professionale qualificato (intervento intra ambito familiare)***

L'intervento di sollievo in modalità programmata con sostituzione del caregiver familiare può attuarsi anche nel domicilio stesso attraverso il ricorso alla figura dell'assistente alla persona o all'operatore professionale qualificato secondo i bisogni definiti nel PAI (bisogni complessi e livello di intensità assistenziale), nel rispetto del principio di libera scelta, privilegiando la continuità assistenziale con il medesimo personale che già conosce l'assistito (art. 26, comma 5 della l.r. 11/2016).

Il sollievo domiciliare programmato consente al caregiver familiare di disporre di momenti di pausa anche per soddisfare esigenze di vita personale in alcuni giorni (settimana/mese), concordati e indicati nella apposita Sezione Caregiver del PAI, in base alla valutazione professionale del carico di cura quotidiana e del correlato stress psico fisico anche, eventualmente, restando presso il domicilio.

Il sollievo domiciliare rappresenta un'opzione importante per favorire sempre la permanenza al domicilio della persona con disabilità e/o non autosufficienza anche in caso di una assenza più prolungata del caregiver familiare ma, comunque, programmabile (es per motivi clinici) e, pertanto, da considerare opzione prioritaria.

La sostituzione temporanea del caregiver può rappresentare una forma di sollievo utile in situazioni particolari, rimesse alla valutazione dei competenti servizi in condivisione con lo stesso caregiver

familiare, come ad esempio in caso di importante cambiamento delle condizioni cliniche dell'utente e di tipo assistenziale che producono effetti emotivi, psicologici e nel rapporto stesso utente/caregiver familiare. In questo caso il sollievo può essere funzionale ad accompagnare il caregiver ad una nuova fase di gestione dell'assistenza.

Per le specifiche finalità della misura del sollievo programmato la sostituzione del caregiver familiare può avvenire in modalità continua (senza alcun obbligo di interruzione temporale) con l'erogazione di altre prestazioni assistenziali previste da PAI.

Il sollievo domiciliare programmato può essere attivato nella modalità diretta (servizi territoriali) o indiretta, quest'ultima attraverso la libera scelta dell'assistente alla persona o dell'operatore professionale qualificato in sostituzione da parte dell'utente /caregiver familiare.

Per la modalità indiretta, ai fini del rimborso, l'interessato dovrà presentare idonea documentazione fiscale (fattura/ricevuta) attestante la spesa anticipata per la sostituzione.

Il rimborso di che trattasi è strettamente legato alla funzione propria di sollievo, per cui non può essere impiegato come eventuale compartecipazione di interventi socio assistenziali già attivi in favore dell'utente o per interventi di natura socio sanitaria.

La quota massima riconoscibile per ciascun utente/caregiver, indipendentemente dalle modalità di attivazione sopra descritte, è di euro 250,00 annui.

Il valore massimo del contributo di sollievo erogabile annualmente (euro 250,00) stabilito dal presente documento, potrà essere eventualmente aumentato a seguito di nuove finalizzazioni da parte della Regione Lazio per la programmazione di interventi in favore del caregiver familiare.

Il sollievo ha come destinatario diretto il caregiver familiare e si configura, pertanto, come intervento complementare a quelli già attivi da PAI dell'utente assistito, compreso lo stesso "contributo di cura" previsto dalla DGR 897/2021 per la disabilità gravissima.

#### ***5.b. Il sollievo in caso di eventi imprevisti e/o situazioni di emergenza***

L'azione di sollievo, in casi imprevisti e di emergenza, viene attuata direttamente dai servizi territoriali nel più breve tempo possibile, a tutela della persona con disabilità e non autosufficienza, ove possibile anche inferiore alle 48 ore dalla richiesta indicate come arco temporale massimo dalla DGR 341/2021.

Il caregiver familiare, in caso di impossibilità ad assistere l'utente, sarà sostituito dall'assistente personale o dall'operatore professionale qualificato al domicilio; nelle situazioni più importanti e prolungate nel tempo (es. ricovero caregiver), l'intervento di sollievo deve essere garantito sempre attraverso la messa in campo di tutte le risorse e i servizi territoriali e da domiciliare lo stesso può trasformarsi in residenziale. La sostituzione del caregiver deve poter assicurare, per la permanenza al domicilio della persona con disabilità e non autosufficienza, tutte le prestazioni assistenziali, sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, necessarie in risposta ai bisogni individuali.

Le spese per i suddetti interventi saranno sostenute dai servizi con le risorse del Fondo statale e, per questo, i distretti socio sanitari dovranno riservarne un'apposita quota in fase di programmazione finanziaria delle risorse loro assegnate.

L'intervento di sollievo in emergenza può concretizzarsi anche come servizio di teleassistenza o altre forme di supporto a distanza per aiutare, su richiesta, il caregiver familiare, nella gestione della

situazione e/o criticità, come anche in caso di ricovero per malattia della persona assistita (specie se minore di età).

## **6. Accesso al sollievo**

Le azioni di sollievo, come descritte nelle modalità attuative nel precedente paragrafo, verranno attuate fino a concorrenza delle risorse appositamente assegnate ai distretti socio sanitari per l'annualità 2022, nonché di quelle nella loro disponibilità (assegnazioni pregresse del Fondo Caregiver) già destinate a tipologia di intervento di sostegno, ai sensi della DGR 341/2021 e DGR 401/2022.

Per l'accesso al sollievo, ferme restando le priorità di destinazione delle misure di sostegno previste dal decreto 17 ottobre 2022 e indicate nelle premesse, i distretti socio sanitari, in caso di elevato numero di richieste di attivazione del sollievo e dotazione finanziaria insufficiente, devono fare riferimento ai criteri di seguito indicati, coerenti con l'approccio metodologico di cui alla DGR 341/2021 e alla DGR 897/2021 per l'ambito della disabilità gravissima:

- a. situazione familiare (esempio convivenza del caregiver o unico parente dell'assistito) e professionale del caregiver, nell'ottica dell'intera rete di supporto nell'attività di assistenza;
- b. valutazione professionale (UVMD) del carico di cura, presupposto per la stessa programmazione di risposte personalizzate a tutela del benessere psico fisico del caregiver familiare, carico commisurato alla gravità delle condizioni della persona assistita, all'intensità dell'impegno, alla convivenza, con particolare riguardo, per impegni di cura del caregiver prolungati nel tempo per assistere la persona con disabilità congenita o acquisita in giovane età;
- c. eventuale compresenza di altri servizi socio assistenziali attivi, da PAI, in favore della persona con disabilità e/o non autosufficienza;
- d. ISEE del caregiver familiare.

## **7. Interventi programmati per effetto del decreto 28 dicembre 2021.**

La programmazione regionale individua, come ulteriore intervento finanziabile, tra quelli indicati dal decreto 17 ottobre 2022, la continuità degli interventi nelle macroaree del bisogno informativo/formativo ed emotivo/relazionale, già oggetto di programmazione territoriale ai sensi della DGR 341/2021 e DGR 401/2022 e finanziati con le risorse del Fondo di cui al decreto 18 dicembre 2021.

Per rafforzare l'offerta territoriale delle misure di sostegno ampliando, ove possibile, la platea dei beneficiari, gli ambiti territoriali devono destinare la quota massima del 30% delle risorse loro assegnate agli interventi di cui al presente paragrafo riferibili alle macro area del bisogno informativo/formativo e di supporto emotivo/relazionale.

I progetti di sostegno in questo ambito, sempre condivisi con il caregiver, devono rappresentare risposte personalizzate e, quindi, costruite sull'analisi e valutazione dei bisogni individuali.

La quota di finanziamento prevista per tali iniziative (30%) permetterà anche di coprire possibili carenze o risposte parziali sul territorio regionale favorendo l'omogeneità nelle opportunità di accesso alla rete dei servizi.

Le azioni programmabili in risposta al bisogno informativo/formativo sono quelle indicate al paragrafo 12, dell'Allegato A alla DGR 341/2021 alle lettere a), b), c); le azioni di supporto emotivo/relazionale sono, invece, indicate, alle lettere e) ed f).

E' fortemente raccomandato di coinvolgere attivamente nelle attività informative/formative in ambito locale le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, i rappresentanti dei caregiver familiari e le Organizzazioni Sindacali.

Copia

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO  
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE  
(Francesco Rocca)

Copia